



## **Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/04/2020**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 16 - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

Oggetto dell'Atto:

D.G.R. 157 DEL 24 MARZO 2020 - ADEMPIMENTI TRIBUTARI

## IL DIRETTORE GENERALE

## PREMESSO CHE

- a. Nella seduta del 24/03/2020 è stata approvata la deliberazione di Giunta regionale, n. 157, avente ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE, NEL PERIODO DAL 24 MARZO AL 31 MAGGIO 2020, DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI TERMINI DEI VERSAMENTI RELATIVI ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. PROROGA AL 30 GIUGNO 2020 DEI TERMINI PER L'ADESIONE ALLA MODALITA' DI ADDEBITO DIRETTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 47, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2019 N. 27 E ALLA D.G.R.C. N. 14 DEL 15 GENNAIO 2020.”
- b. Con la menzionata deliberazione n.157 la Giunta Regionale della Campania ha disposto, tra le altre:
  - b.1. di sospendere tutti gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra il 24 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Campania;
  - b.2. che gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 e che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato;
  - b.3. la proroga al 30 giugno 2020, per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020, del termine ultimo per l'adesione alla modalità di addebito diretto della tassa automobilistica di cui all'art. 1 comma 47 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 27 e alla D.G.R.C. n. 14 del 15 gennaio 2020;

## CONSIDERATO

che la Giunta ha demandato alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie gli adempimenti consequenziali all'atto deliberativo in esame;

## RITENUTO pertanto

- a. di dover disporre che la sospensione dei termini non incide sugli effetti fiscali di eventi a carattere interruttivo dell'obbligo tributario che, pertanto, seguono la consueta regolamentazione;
- b. di dover disporre, inoltre, che la sospensione non rileva neppure sul decorso dei termini per il ravvedimento operoso relativo a periodi tributari scaduti prima della entrata in vigore della disposizione;
- c. di dover disporre che la sospensione ha effetto sul termine di pagamento del bollo auto:
  - c1. per i veicoli immatricolati negli ultimi 10 giorni del mese di febbraio con scadenza di pagamento entro il 31 marzo – per i quali la sospensione fino al 31 maggio consentirà il versamento senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno;
  - c2. per i veicoli immatricolati nei mesi di marzo, aprile e maggio – per i quali la sospensione fino al 31 maggio consentirà il versamento della tassa senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno;
  - c3. per i rientri in possesso (a seguito di precedente furto o sequestro) e da esenzione o sospensione (disabili, servizi esenti, rivenditori auto) negli ultimi 10 giorni del mese di febbraio

con scadenza di pagamento entro il 31 marzo – la cui sospensione fino al 31 maggio consentirà il versamento senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno;

c4. per i rientri in possesso e da esenzione/sospensione nei mesi di marzo aprile e maggio - la cui sospensione fino al 31 maggio consentirà il versamento della tassa senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno;

c5. per i veicoli consegnati ai rivenditori auto ai fini della successiva rivendita - atteso che per i veicoli presi in carico nel quadrimestre gennaio/aprile 2020 vige l'obbligo di effettuare il versamento dei diritti fissi entro il 31 maggio e il contestuale invio on line della richiesta di sospensione attraverso l'applicativo STAR entro il medesimo termine - in relazione alle richieste da inviare entro il 30 giugno;

c6. per la rottamazione dei veicoli con la tassa in scadenza al 30 aprile, atteso che l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti rientra nell'elenco delle attività essenziali e, pertanto, va rispettato il termine utile del 31 maggio per la consegna dei veicoli ai fini della interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa in scadenza al 30 aprile.

d. di dover demandare all'Automobile Club d'Italia l'aggiornamento degli applicativi in conformità alle presenti disposizioni;

#### VISTI

- a. la Legge n. 449/97;
- b. la Legge n. 342/2000;
- c. la L.R. n. 27/2019;
- d. il Decreto direttoriale n. 3 del 18/03/2020
- e. la D.G.R. n. 157 del 24/03/2020

*Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal dirigente della U.O.D. 50.16.03 "Gestione della tassa automobilistica*

#### DECRETA

*Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:*

1. di disporre che la sospensione dei termini non incide sugli effetti fiscali di eventi a carattere interruttivo dell'obbligo tributario che, pertanto, seguono la consueta regolamentazione;
2. di disporre, inoltre, che la sospensione non rileva neppure sul decorso dei termini per il ravvedimento operoso relativo a periodi tributari scaduti prima della entrata in vigore della disposizione;
3. di disporre che la sospensione ha effetto sul termine di pagamento del bollo auto:
  - 3.1. per i veicoli immatricolati negli ultimi 10 giorni del mese di febbraio con scadenza di pagamento entro il 31 marzo – per i quali la sospensione fino al 31 maggio consentirà il versamento senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno;
  - 3.2. per i veicoli immatricolati nei mesi di marzo, aprile e maggio – per i quali la sospensione fino al 31 maggio consentirà il versamento della tassa senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno;
  - 3.3. rientri in possesso (a seguito di precedente furto o sequestro) e da esenzione o sospensione (disabili, servizi esenti, rivenditori auto) negli ultimi 10 giorni del mese di febbraio con scadenza di

pagamento entro il 31 marzo – la cui sospensione fino al 31 maggio consentirà il versamento senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno;

3.4. per i rientri in possesso e da esenzione/sospensione nei mesi di marzo aprile e maggio - la cui sospensione fino al 31 maggio consentirà il versamento della tassa senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno;

3.5. per i veicoli consegnati ai rivenditori auto per la successiva rivendita - atteso che per i veicoli presi in carico nel quadrimestre gennaio/aprile 2020 vige l'obbligo di effettuare il versamento dei diritti fissi entro il 31 maggio e il contestuale invio on line della richiesta di sospensione attraverso l'applicativo STAR entro il medesimo termine - in relazione alle richieste da inviare entro il 30 giugno;

3.6. per la rottamazione dei veicoli con la tassa in scadenza al 30 aprile, atteso che l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti rientra nell'elenco delle attività essenziali e, pertanto, va rispettato il termine utile del 31 maggio per la consegna dei veicoli ai fini della interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa in scadenza al 30 aprile.

4. di demandare all'Automobile Club d'Italia l'aggiornamento degli applicativi in conformità alle presenti disposizioni;
5. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Bilancio, all'Automobile Club d'Italia, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania nonché al BURC per la pubblicazione.

Ennio Parisi